

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2013

*RELAZIONE ORALE DEL PROCURATORE GENERALE
SALVATORE NOTTOLA*

Costituzione italiana

art. 100, secondo comma

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

art. 103, secondo comma

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

“Altissime sono le attribuzioni che la legge a voi confida. La fortuna pubblica è commessa alle vostre cure. Della ricchezza dello Stato, di questo nerbo capitale della forza e della potenza di un paese voi siete creati tutori”.

(dal discorso di Quintino Sella ai magistrati della Corte dei conti

in occasione dell'insediamento dell'Istituto, il 1 ottobre 1862)

CORTE DEI CONTI
INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2013
RELAZIONE ORALE
DEL PROCURATORE GENERALE
SALVATORE NOTTOLA

La straordinaria attenzione prestata dall'opinione pubblica ai temi del funzionamento dello Stato ed all'etica della politica, e ai loro riflessi sullo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese e sul benessere della comunità civile ha portato, nell'anno appena trascorso, ad importanti interventi normativi nel campo della finanza pubblica.

In essi emergono disposizioni che, pur in assenza di un complessivo disegno unitario, si segnalano per la valorizzazione ed il potenziamento delle funzioni della Corte dei conti confermandone il ruolo - usando le parole della Corte costituzionale - di "garante imparziale dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e in particolare della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità"¹.

Alcune di queste disposizioni hanno per oggetto la responsabilità per danno erariale di amministratori e dipendenti pubblici e le correlate funzioni giurisdizionali della Corte: per ragioni di tempo, mi limiterò a considerare le più importanti.

Sono state introdotte nuove fattispecie e nuove forme di responsabilità amministrativa.

A fianco del tradizionale risarcimento del danno, sono previste, analogamente a quanto già disposto nel 2011, misure non patrimoniali ma

¹ Corte costituzionale, sent. 29 del 1995.

consistenti in sanzioni politiche a carico di amministratori di enti locali: mi riferisco, ad esempio, a forme di ineleggibilità per amministratori, sindaci e presidenti di provincia riconosciuti responsabili di aver contribuito al verificarsi del dissesto finanziario degli enti, e ad ipotesi di incapacità di ricoprire taluni incarichi politici².

Le sanzioni politiche ovviamente non sono irrogate dalla Corte: ad essa è affidato l'accertamento dei presupposti. Ciò, si sottolinea, anche in funzione di garanzia degli stessi interessati.

Diventano inoltre sempre più frequenti forme tipizzate di responsabilità, nelle quali cioè la fattispecie è predefinita dallo stesso legislatore e il danno è considerato *in re ipsa*: bisogna però avvertire che resta fermo l'accertamento da parte della Corte degli elementi essenziali della responsabilità amministrativa, primo fra tutti l'elemento psicologico, altrimenti si ricadrebbe nella tipologia della responsabilità oggettiva, da tempo espunta dalla giurisprudenza.

Nell'ipotesi precedente, ad esempio, il comportamento degli amministratori è considerato, per legge, anche fonte di responsabilità amministrativa e, ancora dalla legge, sono previste le sanzioni pecuniarie d'importo predefinito che verranno irrogate dalle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte³; analoghe sanzioni, per gli stessi fatti, possono essere irrogate ai componenti dei collegi dei revisori, oppure agli amministratori a seguito della mancata predisposizione di adeguati strumenti e metodologie di controllo interno⁴.

Ancora, nella recente legge diretta al contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione, è stata individuata una fattispecie tipizzata di responsabilità in capo al responsabile della prevenzione

² Art. 248, d.lgs. 267 del 2000, come modificato dal d.l. 174 del 2012. Tale norma si aggiunge, completando il sistema, a quelle di cui agli art. 2 e 6 del d.lgs. 149 del 2011 che prevedono analoghe sanzioni politiche agli organi rappresentativi di regioni ed enti locali per comportamenti che hanno contribuito al dissesto degli enti territoriali o dei presidenti delle giunte regionali per patologie relative al recupero del disavanzo sanitario.

³ V. nota precedente.

⁴ Art. 148, d.lgs. 267 del 2000, come modificato dal d.l. 174 del 2012.

della corruzione che, ove si verifichi tale reato, risponde - per danno all'immagine oltre che per danno patrimoniale - in conseguenza della mancata predisposizione del piano anticorruzione e della mancata vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.⁵ Costui inoltre, come disposto dal dipartimento della funzione pubblica, dovrà denunciare tempestivamente alla competente procura regionale della Corte i fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa⁶.

Per la prima volta infine è stata stabilita per legge la quantificazione monetaria del danno all'immagine⁷.

La norma, ancorché di modesto rilievo a fronte delle iniziative che potrebbero essere affidate alla Corte nell'opera di contrasto alla corruzione, è da accogliere con favore perché rappresenta comunque un'inversione di tendenza nell'attenzione del legislatore verso il fenomeno del danno all'immagine della pubblica Amministrazione, dopo che in passato alcune norme avevano addirittura limitato il potere d'iniziativa e d'azione del pubblico ministero contabile.

Passando ad ambito diverso dalla giurisdizione di responsabilità, particolarmente importante è stata la creazione di un sistema organico ed articolato di controlli sulla gestione finanziaria degli enti territoriali: l'iniziativa sottintende la premessa logica che questi enti, pur nella loro diversità istituzionale e nell'ambito di un ordinamento autonomo, assicurano il perseguimento di fini generali propri dello Stato-comunità.⁸

Risalta in questo contesto un momento fondamentale della vita dell'ente regione, l'approvazione del Rendiconto generale: in ragione della sua rilevanza è stato istituito il giudizio di parificazione, di competenza della sezione regionale di controllo, in analogia al giudizio che si svolge per il Rendiconto

⁵ Art. 1, commi 7 e 12, legge 190 del 2012.

⁶ Circolare n. 1 del 25/1/2013.

⁷ Ivi, comma 62.

⁸ D.l. 174 del 2012 convertito in legge 213/2012.

Generale dello Stato⁹, quasi a voler rimarcare l'assimilazione del primo al secondo, in una logica di unitarietà, sia pure nella diversità dei ruoli e nel rispetto dell'autonomia.

Pur non essendo la parte più importante di questo testo legislativo, riveste tuttavia un grande interesse, anche per il suo significato emblematico, l'istituzione del controllo sulla gestione finanziaria dei gruppi dei consigli regionali¹⁰, che risponde alla esigenza, generalmente sentita, di portare ordine nei conti pubblici e di assicurare la comunità civile giustamente preoccupata di fronte a frequenti episodi di mancanza di etica nel governo della cosa pubblica. Peraltro, è questa la prima forma concreta di riconoscimento della natura pubblicistica dei finanziamenti alla politica¹¹.

Anche se il testo normativo in argomento riguarda immediatamente il controllo, la giurisdizione di responsabilità amministrativa ne è interessata in modo significativo sia direttamente, nei casi sopra menzionati in cui è prevista l'applicazione di misure sanzionatorie nei confronti degli amministratori da parte delle sezioni giurisdizionali nonché la partecipazione di queste ultime nella procedura di applicazione di sanzioni politiche, sia indirettamente, per le occasioni ed opportunità che l'attività di controllo, attraverso l'emergere di fattispecie di illecito, offre alle procure regionali nella loro competenza di promozione dell'azione di responsabilità.

Bisogna però avvertire che l'effettività e l'efficacia della funzione giurisdizionale non è assicurata se non si realizza un adeguato raccordo con le funzioni di controllo della Corte, anche per ovviare alle norme che impediscono alle procure regionali di prendere iniziative a fronte di illeciti amministrativi in assenza di una specifica e concreta notizia di danno erariale.

Si deve ancora considerare che se è vero che gl'interventi normativi del

⁹ La Corte costituzionale, anche se con riferimento al caso, peraltro analogo, delle Regioni a statuto speciale, ha affermato che la pronuncia della Corte dei conti "non si differenzia dal giudizio sul rendiconto generale dello Stato".

¹⁰ Art. 1, commi 9 e seguenti del d.l. 174/2012.

¹¹ Nella stessa direzione va l'istituzione di una forma di controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'art. 9 della legge 6/7/2012, n. 96.

2012 danno un significativo rilievo al ruolo della Corte dei conti - quanto alle sue funzioni giurisdizionali e di controllo - nella tutela delle risorse pubbliche, bisogna però riconoscere che il disegno non è completo, perché ad un innegabile ampliamento delle funzioni non corrisponde né un adeguato potenziamento delle risorse umane estremamente ridotte né, per quanto riguarda in specie la funzione giurisdizionale, la creazione di un sistema normativo che consenta un efficace intervento di contrasto alle condotte illecite ed alle pratiche di spreco e la rimozione di norme che invece la rendono più difficile.

Tuttavia, prendendo atto che questi problemi non hanno finora ricevuto la dovuta attenzione da parte dei pubblici poteri, la Corte deve supplire con uno straordinario impegno organizzativo e di ricerca di nuovi modelli e metodi per poter rispondere alle nuove ed aumentate esigenze. Sono necessarie e urgenti scelte strategiche in ordine all'organizzazione degli uffici, ai metodi di lavoro, ai modelli di comportamento. In quest'opera la magistratura contabile deve impegnarsi senza distinzione e badando - va sottolineato - a che nessuna delle sue funzioni sia ridotta o indebolita.

* * * * *

Nel testo integrale della relazione si è dato diffusamente atto dell'esercizio della giurisdizione contabile e dell'attività delle procure.

Mi limiterò quindi ad accennare ad alcuni aspetti più rilevanti.

Uno di questi attiene ad un'area strategica dell'azione amministrativa, l'esercizio di funzioni e servizi pubblici da parte di enti e società di diritto privato, partecipati totalmente o in parte da capitale pubblico.

Una disposizione del decreto legge sulla finanza territoriale appena menzionato introduce, per quelle società, non quotate, che siano partecipate dagli enti locali, un incisivo sistema di controllo da parte degli enti stessi che,

indirettamente, investe le stesse funzioni di controllo della Corte¹².

Inoltre, recentissime previsioni legislative hanno sottolineato come le amministrazioni pubbliche (e pure le società dalle stesse partecipate) concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità¹³.

Ci si chiede se si tratti di un indiretto, quanto limitato negli effetti, riconoscimento della natura pubblica di tali soggetti.

È comunque ormai indispensabile ed urgente procedere alla formazione di un testo legislativo organico sul sistema degli enti partecipati da pubbliche Amministrazioni e delle risorse da essi impiegate, che riconosca esplicitamente la loro natura pubblica e conseguentemente la giurisdizione del giudice contabile nei confronti degli amministratori e dipendenti: questa soluzione è senza dubbio la più coerente con la realtà di enti che – a prescindere dal loro aspetto formale di società di diritto privato – sono spesso costituiti dall'Amministrazione, perseguono finalità sue proprie, con risorse e mezzi finanziari dalla stessa forniti.

Il problema riveste importanza fondamentale per la finanza pubblica sia per l'estensione del fenomeno sia per i notevoli riflessi finanziari sia infine per il fatto che la gestione degli enti partecipati spesso sfugge al controllo dell'ente conferente talché questo finisce per sopportare indirettamente – ma comunque inevitabilmente – le conseguenze dannose di una gestione disavveduta o di comportamenti illeciti, a volte anche delittuosi.

Sono stati infatti calcolati in oltre 5.000 gli organismi privati (aziende,

¹² Art. 147 del d.lgs. 267/2000, modificato dall'art. 3 del d.l. 174/2012.

¹³ Il d.l. n. 95 del 2012, conv. in l. 135/2012, all'art. 1, commi 7 e 8 e all'art. 4, comma 12, prevede la responsabilità per danno erariale dei dirigenti di società partecipate che non osservino i criteri di economia dettati per alcune attività contrattuali e che non rispettino i vincoli imposti dalle stesse disposizioni. Cfr. anche l'art. 1, comma 169, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che devolve alle SS.RR. della Corte dei conti, in speciale composizione, la giurisdizione sui "ricorsi avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009". V. infine D.P.R. 251 del 30.11.2012 che dispone la parità di accesso di uomini e donne negli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni e disciplina la vigilanza del Governo sul rispetto della normativa.

consorzi, fondazioni, istituzioni, società, ecc.) che, costituiti e partecipati dagli enti locali, gestiscono i loro servizi, ed è stato valutato in oltre 34 miliardi di euro l'indebitamento¹⁴.

Quanto ai riflessi finanziari della loro gestione sui bilanci degli enti locali, sono ben note le situazioni di dissesto finanziario nelle quali spesso si trovano gli enti partecipati, le condotte illecite che si sostanziano in acquisti poco avveduti, illegittime assunzioni di personale e di consulenti, e non raramente fatti di rilevanza penale: proprio nelle aree di coesistenza di capitali "pubblici" e "privati" vanno di frequente ad annidarsi fenomeni di corruzione. Le conseguenze dannose di tutto ciò ricadono sulle amministrazioni di riferimento, essendo intuitivo che ci troviamo di fronte ad una sostanziale identità tra pubblica amministrazione conferente e società privata e che i due patrimoni non sono nettamente distinti e separati e che comunque quello pubblico non è insensibile e impermeabile rispetto ai comportamenti dannosi.¹⁵

Fra enti partecipati e amministrazioni di riferimento si creano a volte scambi di utilità, per cui queste ultime ricorrono, attraverso i primi, a finanziamenti che non sarebbero ad esse consentiti mentre, col ricorso all'indebitamento, le società acquistano beni immobili dell'ente conferente ed effettuano l'esecuzione di opere pubbliche di interesse dell'ente locale.

Le suddette fattispecie non richiedono sempre l'intervento penale e comunque questo, di massima, non assicura il risarcimento del danno; quanto all'azione civile difficilmente essa viene sperimentata dall'amministrazione danneggiata, anche perché questa è talvolta parimenti responsabile.

È pertanto indispensabile che la materia in argomento non sia sottratta, come oggi avviene, al controllo di una giurisdizione che ha per oggetto la tutela

¹⁴ "Rapporto 2012 sul coordinamento della finanza pubblica" redatto dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti.

¹⁵ Nel rapporto di cui alla precedente nota si legge fra l'altro: "la notevole estensione dell'affidamento diretto, già di per sé, mette in evidenza come gli enti locali utilizzino lo strumento societario per porre in essere una forma di gestione che solo formalmente è attribuibile ad un soggetto esterno, ma che sostanzialmente è diretta, considerato il rapporto organico che esiste tra ente affidante e società *in house*".

degli interessi collettivi ed all'azione risarcitoria di un organo neutrale e indipendente.

Questi principi sono stati perlopiù sostanzialmente condivisi dalla Cassazione alla quale è affidata la ripartizione della giurisdizione anche fra il giudice ordinario e quello contabile: la Suprema Corte, con ordinanze del maggio 2011, osservò che un orientamento contrario rischia “un sostanziale svuotamento – o almeno un grave indebolimento – della giurisdizione della Corte contabile in punto di responsabilità”.¹⁶

Recentemente peraltro si è verificata un'inversione di tendenza che ha trovato il suo apice in ordinanze del 2012 con le quali, nel caso di società per azioni interamente partecipate da Comuni, che svolgono servizi pubblici locali (nella specie il servizio di nettezza urbana) per conto degli stessi, è stata negata la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile.¹⁷

È auspicabile quindi che, anche in simmetria con le recenti aperture legislative, si compia una riflessione sugli aspetti di un fenomeno esteso che incide profondamente sulla finanza pubblica e che non sia trascurato il fatto che il modello organizzativo civilistico-privatistico è adoperato per la realizzazione di attività e per il perseguimento di finalità “proprie” dell'Amministrazione, che partecipa finanziariamente la Società o addirittura la costituisce.

* * * * *

Un'area dell'attività della Corte dei conti – sia sul versante della giurisdizione sia del controllo¹⁸ – che è seguita con grande interesse e vivo apprezzamento dall'Europa è quella di contrasto alle frodi e irregolarità nella percezione e illecita utilizzazione e destinazione di risorse pubbliche erogate

¹⁶ Ordinanza n. 10063 del 2011: “L'affidamento da parte di un ente pubblico ad un soggetto esterno, da esso controllato, della gestione di un servizio pubblico integra quindi una relazione funzionale incentrata sull'inserimento del soggetto medesimo nell'organizzazione funzionale dell'ente pubblico e ne implica, conseguentemente, l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, a prescindere dalla natura privatistica dello stesso soggetto e dello strumento contrattuale con il quale si sia costituito ed attuato il rapporto”.

¹⁷ Ordinanze SS.UU. 1419 e 1420 del 2012.

¹⁸ Per quanto riguarda il controllo, il riferimento è alla Sezione affari comunitari e internazionali. Particolarmente interessante è la Relazione annuale 2011 – deliberazione n. 8/2012 del 24/4/2012.

nell'ambito di programmi di intervento infrastrutturale finanziati da fondi comunitari e nazionali, frodi che, malgrado l'impegno dell'Istituto e dei Nuclei speciali della Guardia di Finanza, hanno determinato in Italia la sottrazione al bilancio dell'Unione Europea, negli ultimi 10 anni, di oltre un miliardo di euro.

Quanto alla giurisdizione, l'impegno della Corte è stato anche nel 2012 costante ed ha prodotto, con riguardo sia alle decisioni sia all'attività requirente, significativi dati complessivi, con l'effetto di condanne a consistenti risarcimenti, come emerge dal testo integrale della relazione. Uno degli aspetti qualificanti di questa attività è stato l'aver fatto emergere la contiguità esistente fra ambienti in cui si escogitano le frodi e la criminalità organizzata.¹⁹

Particolarmente importanti per l'Europa sono state alcune decisioni della Corte che per la prima volta hanno affermato la giurisdizione anche con riguardo ai finanziamenti direttamente erogati ai privati dall'Unione europea: per l'effetto, la Commissione europea è intervenuta anche in un giudizio di responsabilità amministrativa (instaurato presso la sezione Lombardia per la indebita percezione, da parte di un raggruppamento transnazionale di enti ed imprese, di finanziamenti erogati direttamente dall'UE nel settore dell'innovazione tecnologica e della ricerca) nonché nel giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Cassazione, ove la Commissione ha sostenuto la giurisdizione nazionale italiana e in particolare la giurisdizione contabile anche con riguardo alla tutela dei fondi diretti dell'Unione.

La giurisdizione contabile viene pertanto a configurarsi, anche nell'opinione della Commissione europea, come un effettivo e concreto "fattore aggiunto", di tutela dell'erario comunitario.

¹⁹ Cfr. sentenza n. 1020/2009 della Sezione giurisdizionale Sicilia, confermata in appello (Sez. appello Sicilia, sent. 1/2011).

Ciò è confermato dalla viva attenzione ad essa riservata dall'OLAF²⁰, Ufficio europeo con il quale, da parte di questa Procura generale e della Sezione affari comunitari ed internazionali, esistono costanti rapporti di informazione e collaborazione.

Giudizio del tutto negativo deve invece darsi rispetto al settore delle rettifiche finanziarie in agricoltura cui da tempo l'Italia è sottoposta dall'Unione Europea per l'effettuazione di spese in violazione della normativa comunitaria.

Si tratta di provvedimenti di esclusione di dette spese dal finanziamento europeo cui gli Stati membri vengono sottoposti: le rettifiche finanziarie gravano direttamente su di essi e vengono applicate allo scopo di indurli ad effettuare le spese nel rispetto delle norme comunitarie e a migliorare i sistemi di gestione e di controllo.

Nel quinquennio 2007-2011 sono state adottate nei confronti dell'Italia, che risulta tra i Paesi maggiormente sanzionati (secondo solo alla Grecia), rettifiche finanziarie per un ammontare di complessivi euro 619.726.745,00, dato che va progressivamente aumentando.

In conclusione viene in evidenza come permangono troppo elevati i casi di disfunzioni nel settore che o per percezione o per utilizzo illeciti dei fondi da parte dei beneficiari, con l'intervento a volte di organizzazioni criminali, o per assenza o insufficienza dei relativi controlli obbligatoriamente previsti e disciplinati dalla normativa comunitaria e nazionale, non consentono di raggiungere a pieno i benefici potenzialmente ricavabili dall'importante finanziamento comunitario.

* * * * *

Nell'avviarmi alla conclusione devo segnalare l'impegno dei collegi giudicanti e degli organi requirenti, del tutto superiore a quanto

²⁰ Commissione europea - OLAF - Ufficio europeo per la lotta antifrode

consentirebbero le risorse disponibili²¹. L'attività degli Uffici giurisdizionali tocca tutti gli aspetti della gestione finanziaria dello Stato dai più ampi ai più specifici, e si misura con tipologie di alta complessità e con fattispecie di interesse sociale, rilevanti per il contenuto e per il pregiudizio economico spesso ingente (i dati numerici e le tipologie e fattispecie maggiormente significative sono esposti nel testo integrale della relazione).

Fenomeni quali la corruzione, l'evasione fiscale, le frodi comunitarie, il degrado ambientale, le criticità dell'igiene pubblica, gli illeciti nella gestione dei finanziamenti alla politica, gli sprechi nella sanità, a tacer d'altro, sono costantemente presenti all'attenzione operativa degli organi requirenti.

Le procure regionali (che hanno fatto registrare nel 2012 un consistente incremento degli atti di citazione nonostante una riduzione delle denunce pervenute) sono attente nell'individuare nuove tipologie di danno erariale facendo emergere insospettite fattispecie di illeciti ed aprendo nuovi orizzonti all'intervento del giudice contabile.

In tal modo la giurisdizione della Corte segue l'evolversi dell'attività amministrativa e il divenire della vita economica e sociale del Paese, restando sempre collegata agli interessi diffusi della comunità civile.

È questa la ragione della persistente validità di questa giurisdizione che, come è stato recentemente ricordato²², affonda le sue radici negli antichi ordinamenti politici, ha fatto parte di gloriose istituzioni del Medioevo e dell'età moderna ed è stata contemplata in numerose leggi ancor prima dell'unità d'Italia²³ e successivamente nella seconda metà dell'800 e poi all'inizio del '900, prima sotto forma di giudizio sui conti e poi di giurisdizione sulla responsabilità amministrativa.

La sua contiguità con il controllo, sia pure nella separazione delle funzioni – secondo il disegno politico di Cavour che si sostanziò nella legge

²¹ Attualmente le 21 sezioni dislocate sul territorio nazionale sono composte da 115 magistrati e le 21 procure da 92.

²² Nelle celebrazioni del 150° anniversario dell'istituzione della Corte dei conti.

²³ Nel regno di Sardegna nel 1853 e nel 1861.

istitutiva del 1862 - ha prodotto la formazione di una Magistratura estremamente specializzata ed al tempo stesso capace di spaziare nel vasto campo della finanza pubblica, nella quale la funzione giurisdizionale, sia contabile sia amministrativa, ha una tale ampiezza di conoscenze ed esperienze da essere non facilmente ripetibile.

È, questo, un valore che la magistratura contabile ha la responsabilità di conservare ed accrescere, nella consapevolezza che la giurisdizione contabile non è soltanto, come si potrebbe pensare, un momento residuale e di chiusura rispetto al controllo ma ha autonomia ed originalità nonché possibilità di azione più ampia e completa e che i rapporti fra le due funzioni sono improntati ad un reciproco scambio di professionalità ed esperienze.

Nel ringraziare tutti i presenti per l'attenzione chiedo, Sig. Presidente, di dichiarare aperto l'anno giudiziario 2013 della Corte dei conti.